

34786/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 197/2003 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI CONTI
- Dott. DOMENICO CARCANO
- Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
- Dott. EMANUELE DI SALVO
- Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - N. **688**
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 1727/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[Redacted]

avverso la sentenza n. 4960/2010 CORTE APPELLO di [Redacted] el
24/11/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *ALDO POLICARTE*
che ha concluso per

*ANNULLAMENTO CON RINVIO E VELLA
MANCATA CONVERSIONE DELLA PENALE
IN TERTIA - RIGETTO NEL RESTO -*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

gh

RITENUTO IN FATTO

1. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di
in data 24-11-2014, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la
sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 12 sexies l.
898/70, per aver versato alla moglie, una cifra inferiore a quella cui era
tenuto, pari ad euro 1500 mensili, ad eccezione del mesi di maggio 2006 e maggio 2007,
nei quali non aveva versato nulla .
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'imputato si è avvalso del diritto di effettuare una compensazione, rateale, con un credito, accertato giudizialmente con sentenza irrevocabile della Corte d'appello civile di Torino, che il ricorrente vantava nei confronti dell'ex moglie, per l'ammontare di circa € 8000, e che non era possibile recuperare diversamente, avendo il già esperito la procedura esecutiva, con esito, in parte qua, infruttuoso.
- 2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché soltanto in sentenza il giudice di primo grado ha attribuito alla fattispecie concreta la qualificazione giuridica ex art. 12 sexies l. 898/70, a fronte del diverso nomen iuris, ex art. 570 cod. pen., contestato e mai modificato dal pubblico ministero, con il conseguente vulnus al diritto di difesa.
- 2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente rappresenta di aver provato, sia documentalmente che per testimoni, di aver pagato la mensilità relativa al maggio 2007, sia pure con ritardo, così come ha provato di aver pagato la mensilità del maggio 2006. Non è comunque ravvisabile il dolo, avendo l'imputato regolarmente pagato tutti i mesi ed essendo il ritardo ascrivibile ad un disguido, imputabile alla banca. Così come non è ravvisabile il dolo relativamente ai circa 1000 euro in più, trattenuti dall'imputato rispetto all'ammontare del credito vantato nei confronti della moglie. Ad ogni modo, tutte le eventuali condotte illecite commesse fino al 23 maggio 2007 sono ampiamente prescritte.
- 2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte non abbia motivato in merito alla mancata concessione della conversione della pena, ex art. 53 l. 689/81, benché l'imputato sia incensurato, abbia sempre pagato alla moglie il dovuto e sia senz'altro solvibile.
- Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. Costituisce infatti *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della

motivazione (cfr , ex plurimis , Cass. Sez 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469 ; Sez fer. , n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi ; Sez 5, n. 32688 del 5-7-2004 , Scarcella ; Sez. 5 , n.22771 del 15-4-2004 , Antonelli).

1.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che la somma non versata è superiore agli 8000 euro del qual era creditore. Ciò che , del resto, risulta anche dal ricorso presentato, sebbene il ricorrente quantifichi la differenza in circa 1000 euro. Per quanto attiene poi al mese di maggio 2007, non è emersa alcuna giustificazione per la totale omissione del versamento.

Come si vede , l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere Intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma, in parte qua, della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste infatti violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza laddove l'imputato venga condannato per il reato di cui all'art. 12 sexies l. 1-12-1970 n. 898, in luogo del contestato delitto di cui all'art. 570 cod. pen., poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall'art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all'art. 570 comma 2 n.2, cod. pen., essendo, nella prima ipotesi, sufficiente accertare la volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal giudice e non occorrendo, quindi, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 472 del 1989, che dall'inadempimento consegua anche il far mancare i mezzi di sussistenza: elemento invece necessario ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art 570 cod. pen. (Cass. , Sez. 6, n. 7824 del 2-5-2000, Rv. 220572). In ogni caso, Il principio affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , con sentenza 11-12-2007 , n. 25575 , Drassich c. Italia , che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio, senza aver dato all'imputato la possibilità di esserne informato e di predisporre la più opportuna difesa , riguarda l'ipotesi in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave e dunque l'imputato venga a subire conseguenze sfavorevoli per effetto del mutamento del nomen iuris (Sez. VI 15-5-12 n. 24631 , rv. n. 253109). Solo in questa ipotesi occorre ritenere che il diritto al contraddittorio, investendo ogni profilo dell'accusa, vada assicurato, informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata (Cass. Sez. VI , 12-11-2008 , n. 45807). Ma, nel caso in disamina, non occorre alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica meno grave (art. 12 sexies l. 898/70) di quella enunciata nell'imputazione (art. 570 co 2 n. 2 cod. pen.). E comunque Il contraddittorio sul mutamento del titolo del reato deve ritenersi rispettato allorquando sia intervenuto all'esito del giudizio di primo grado , in quanto , con i motivi di appello , l'imputato è posto nella condizione di interloquire in merito alla diversa qualificazione giuridica (Sez VI 14-2-12 n. 10093 , rv. n. 251961).

3. Infondato è anche l'asserto formulato dal ricorrente in merito all'intervenuta prescrizione del reato. Il delitto di cui all'art. 12 sexies l. 898/70 è di natura permanente.

La consumazione di esso cessa quindi con l'adempimento integrale dell'obbligo ivi previsto ovvero con la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez 6 n 5423 del 20-1-2015 , Rv. 262064). Nel caso in disamina, l'imputazione individua le coordinate cronologiche dell'addebito nel periodo maggio 2006- gennaio 2008, onde il termine prescrizione matura nel luglio 2015.

4. Benchè la problematica sia estranea ai motivi di ricorso, occorre, trattandosi di un profilo esaminabile ex officio, rilevare l'illegalità della pena comminata. Le Sezioni unite, risolvendo un potenziale contrasto interpretativo in merito alla questione dell'applicabilità, quoad poenam, del comma primo ovvero del comma secondo dell'art. 570 cod. pen. all'ipotesi di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, hanno stabilito che il rinvio all'art. 570 cod. pen., effettuato dalla norma di cui all' art. 12-sexies, deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal comma primo della disposizione codicistica (Sez. U. n. 23866 del 31-1-2013). I giudici di merito hanno invece applicato sia la pena pecuniaria che quella detentiva. Ciò impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sul punto. In sede di rinvio, il giudice di merito, ove dovesse irrogare la pena detentiva, potrà esaminare la richiesta di conversione formulata dall'imputato. Ciò determina l'ultroneità della disamina della relativa doglianza.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di . Il ricorso va rigettato nel resto.

PQM

ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E RINVIA SUL PUNTO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO D . RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO

Così deciso in Roma , all 'udienza dei 19-5-2015 .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

